

**CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E
L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO
ANNO ACCADEMICO 2011/2012**

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2011/2012.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;
- Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 93 del 20 settembre 2006;
- D.P.C.M. 30 aprile 1997, per la parte ancora applicabile;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 600 del 18 luglio 2011 che approva il documento "DSU - Approvazione indirizzi all'ARDSU per l'assegnazione di benefici e servizi agli studenti universitari."

**ART. 1
BENEFICI A CONCORSO**

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda - **da presentare annualmente nei termini stabiliti dal bando** - agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione all'Azienda di apposita richiesta con le modalità e nei tempi indicati al successivo art. 17, punto 3.

Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti a Università, Scuole o Istituti con sede nella regione Toscana specificati all'art. 3.

**ART. 2
DEFINIZIONI**

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso cui risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Parimenti, per studente in sede si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di:

- **Firenze**, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa se la residenza è in uno qualsiasi di questi Comuni.
- **Pisa** e residenza nei Comuni di Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;

- **Siena** e residenza nei Comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano;

Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

Lo studente considerato *in sede - fuori sede - pendolare* ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere il comune sede prevalente del corso di studi frequentato mediante mezzi pubblici di trasporto, può chiedere contestualmente alla domanda di borsa di studio, la revisione del suo *status*. Tale studente dovrà pertanto presentare apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie l'istanza a suo insindacabile giudizio attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli studenti iscritti a indirizzi o a corsi teledidattici e gli studenti detenuti sono sempre considerati **in sede**.

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA

Nel contesto del presente bando, salvo casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni:

- la locuzione *iscritti alla laurea triennale o a corsi di primo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali:
 - per la sede di **Firenze**, del Conservatorio Cherubini, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, dell'Accademia di Belle Arti e dell'Isia,
 - per la sede di **Pisa**, dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML), dell'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e dell'Istituto Musicale Boccherini di Lucca (IMML e IMBL), con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento,
 - per la sede di **Siena**, dell'Università per Stranieri e dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento;
- la locuzione *iscritti alla laurea magistrale o a corsi di secondo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica biennale delle Università, delle Scuole e degli Istituti sopra indicati;
- la locuzione *"iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico"* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico;
- il termine *"Università"* sarà utilizzato anche per indicare le Scuole e gli Istituti suddetti.

D) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti (v. art. 5) sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2011/2012 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, nei casi sotto indicati, si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2011/2012, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2011/2012, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;
3. agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2011/2012 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1. e 2.;
4. non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

E) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

- a. **CAAF:** Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di categoria dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare deve rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione ISEE) del nucleo di appartenenza;
- b. **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):** apposito modulo ove sono riportati i dati forniti al CAAF per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e/o il posto alloggio), ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;
- c. **Attestazione ISEE:** attestazione rilasciata dal CAF ove sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella DSU, gli indicatori ISEE e ISP e il valore della scala di equivalenza;
- d. **ISE:** Indicatore della Situazione Economica;
- e. **Scala di Equivalenza:** coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni di disagio tra quelle previste dalla normativa;
- f. **ISEE:** Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal CAAF);
- g. **ISP:** Indicatore della Situazione Patrimoniale;
- h. **ISPE:** Indicatore della Situazione Patrimoniale equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda sulla base dei dati del CAAF);
- i. **ISEE e ISPE Prestazione (ISEEP e ISPEP):** Indicatori determinati dall'Azienda in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario in presenza di particolari situazioni economico-familiari (vedi art.7).

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2011/2012:

- ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università Toscane**:
 - corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;
 - corsi di laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
 - corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o beneficiari di provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art.20, punto A1;
 - corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98, art. 4 ad eccezione di quelli beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 20, punto A1;
- ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (o corrispondenti) attivati:
 - per la sede di **Firenze**, dal Conservatorio Cherubini, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, dall'Accademia di Belle Arti e dall'Isia,
 - per la sede di **Pisa**, dall'Accademia di Belle Arti di Carrara, dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML), dall'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e dall'Istituto Musicale Boccherini di Lucca (IMML e IMBL), con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento,
 - per la sede di **Siena**, dall'Università per Stranieri e dall'Istituto Musicale Rinaldo Franci, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento ;
- ai corsi di diploma del vecchio ordinamento attivati dall'Accademia di Belle Arti di Firenze;

Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio/posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale ovvero ad una laurea magistrale (a seconda della durata prevista all'estero per il relativo corso: fino a tre anni o più di tre anni) indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché venga attestato che trattasi di laurea di primo o secondo livello, attraverso idonea certificazione.

Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

Nel presente bando gli studenti con passaggi di corso, compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, con domanda di passaggio presentata dopo il 30 giugno 2011, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2011/2012 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2010/2011.

Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- limitatamente al primo anno di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea V.O., gli studenti che si immatricolano avendo conseguito il titolo di scuola media superiore in anno scolastico anteriore al 2006/2007. Questa norma non si applica agli studenti disabili e agli studenti detenuti;
- gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale, di specializzazione o di dottorato di ricerca, se l'iscrizione al primo anno di tali corsi avviene o è avvenuta dopo un numero di anni, computati a decorrere da quello di prima immatricolazione all'Università e con l'esclusione di quello di iscrizione al primo anno di tali corsi, superiore al doppio del numero di anni (legalmente ovvero normalmente) necessario ad ottenere il titolo di studio di livello immediatamente inferiore.
(Es. lo studente iscritto al primo anno della laurea magistrale non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in un anno accademico antecedente al 2005/2006; lo studente iscritto al secondo anno della laurea magistrale non può ottenere la borsa di studio se la prima iscrizione all'Università è avvenuta in un anno accademico antecedente al 2004/2005);
Tale norma non si applica agli studenti disabili, agli studenti detenuti e agli studenti che, ai sensi del presente bando, concorrono come conferme di borsa di studio e/o di posto alloggio.
- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei (vincitori o non vincitori) nelle graduatorie definitive del concorso borsa di studio per un anno convenzionale (v. art. 2, punto D) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2011/2012;
- gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto D) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio;
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati dal presente bando.

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studenti fuori sede** (v. art. 2, punto B).

**ART. 4
DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI**

1. BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale*: tre anni più un semestre;
- b) *iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) *iscritti ai corsi di laurea magistrale*: due anni più un semestre;
- d) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento*,

- avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2011: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;*
- e) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti di Firenze: durata legale dei corsi;*
- f) *iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.*

Gli studenti vincitori di **borsa semestrale** hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato nella tabella di cui all'art. 16, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Gli studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre (due semestri per il posto alloggio) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.

2. POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui ai punti a), b), c): un ulteriore semestre **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto d): un ulteriore anno **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto e): un ulteriore anno **a titolo gratuito**;
- studenti di cui al punto f): durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Gli studenti di cui agli artt. 9 (disabili) e 10 (detenuti) possono ottenere la borsa di studio e/o il posto alloggio per i periodi indicati in tali articoli.

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'A.A. 2011/2012, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, organizzati secondo l'anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto D).

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

1.A Studenti iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento

Agli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea del vecchio ordinamento (o corrispondenti) viene anticipata una rata pari al 60% della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2012, la seconda al 30 novembre 2012.

1.A.1 10 agosto 2012

Gli studenti che conseguono entro il 10 agosto 2012 i seguenti requisiti minimi, indicati nella tabella sottostante con il numero di crediti o di annualità, validi per il corso di studio cui risultavano iscritti nell'a.a 2011/2012 hanno diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla borsa stessa.

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale	n. 20 crediti
Laurea Magistrale a ciclo unico	n. 20 crediti
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	n. 16 crediti
Firenze – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	n. 18 crediti
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	n. 13 crediti
Firenze – Laurea V.O. Scienze della Formazione Primaria	n. 2 annualità
Firenze – Corsi V.O. Accademia di Belle Arti	Tutti gli esami fondamentali del 1°anno con una votazione media non inferiore a 25/30

A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 19 punto 1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire tale merito perdono il diritto alla concessione del restante 40% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° settembre 2012, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. Art. 20, punto A.6).

1.A.2 30 novembre 2012

Gli studenti di cui all'ultimo comma del punto precedente, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 30 novembre 2012 i requisiti minimi della tabella sopra riportata, indicati con il numero di crediti o di annualità, validi per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a 2011/2012 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2012/2013 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (60%). A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 20 punto B.1.

Qualora gli studenti di cui trattasi non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 30 novembre 2012 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (60%) (v. art. 20, punto B.1).

Agli studenti disabili e agli studenti detenuti non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20.

1.B Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea magistrale ottengono la borsa di studio e/o il posto alloggio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti a corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2011 (30 settembre 2011 limitatamente** per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2011/2012) i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2010/2011:

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	=	=	=
Laurea Magistrale	30	80*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	300

*Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.

Casi specifici

Tabella 1 bis	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	21	63	108	147	201	=
Firenze – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	22	72	126	178	234	287
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	16	52	110	161	216	272

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2011/2012 a un corso di laurea delle facoltà di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Pisa per i quali il termine per il conseguimento del merito minimo sopraindicato è **prorogato al 30 settembre 2011**.

Eventuali proroghe inerenti altre facoltà saranno rese note entro **mercoledì 10 agosto 2011** tramite avviso pubblicato sul sito aziendale www.dsu.toscana.it

Le richieste di proroga dei termini per il conseguimento dei crediti, così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU n. 44 del 22/07/2011, saranno accolte solo previa presentazione, da parte delle Facoltà, di apposita deliberazione del Consiglio di Facoltà o Provvedimento d'urgenza del Preside che attesti l'annullamento di appelli di esame o la cancellazione o la posticipazione al 2° semestre di almeno il 50% degli insegnamenti del 1° semestre. La richiesta di proroga da parte delle singole Facoltà deve pervenire all'ARDSU – Viale Gramsci, 36 – Firenze **entro le ore 13.00 del 29 luglio 2011**.

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella 1 è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

Esclusivamente per gli iscritti alla laurea specialistica (non magistrale), ai fini del conseguimento del merito, sono computati anche i crediti conseguiti per il recupero dei debiti.

Si precisa che gli esami superati possono essere registrati dalla Segreteria Universitaria anche dopo le date precedentemente indicate, purché con la data dell'effettivo superamento. In caso contrario l'Azienda non riconoscerà la validità di eventuali certificazioni presentate in sostituzione delle informazioni che risultano agli atti della Segreteria universitaria.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile. I crediti in esubero, cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

BONUS

Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

In specifico per la sede di **FIRENZE**:

- n. 4 per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, n. 3 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- n. 11 per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, n. 8 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- n. 14 per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, n. 12 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del "bonus" non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Laurea Magistrale

Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

I singoli "bonus" non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di utilizzare il "bonus" per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un "bonus" totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale), quello che decide di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un "bonus" totale di 12 crediti etc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di "bonus" per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di "bonus" per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un "bonus", o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e/o il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il "bonus" o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente.

Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d'ufficio.

3. Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento della sede di Firenze.

3.1 Scienze della Formazione Primaria

Gli studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2011 (30 settembre 2011)** per gli iscritti al 2° anno convenzionale, **limitatamente** all'a.a. 2011/2012) i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di annualità valide per il corso di studio:

	Requisiti di merito				
Anno Convenzionale	2°	3°	4°	5°	6°*
Numero annualità	2	6	9	13	18

*Per la conferma del solo posto alloggio a titolo oneroso.

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del conseguimento del merito i corsi relativi a attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

3.2 Studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti

Gli studenti devono essere iscritti in corso e non essere mai stati iscritti fuori corso o ripetente ed aver superato, alla data del **10 agosto 2011 (30 settembre 2011)** per gli iscritti al 2° anno convenzionale, **limitatamente** all'a.a. 2011/2012):

- per la concessione della borsa di studio e posto alloggio
 - gli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente, riportando, negli stessi, una votazione media non inferiore a 25/30.
- per la conferma del solo posto alloggio a titolo gratuito
 - Studenti con un numero di anni di iscrizione, compreso l'a.a. 2011/2012, pari alla durata del corso di studi aumentata di uno: gli esami fondamentali dell'ultimo anno, riportando, negli stessi, una votazione media non inferiore a 25/30.

4. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Gli studenti di cui trattasi devono tempestivamente comunicare all'Azienda l'ammissione a tali corsi e l'avvenuta iscrizione all'Università. Tali studenti devono, inoltre, dichiarare di non avere un contratto di formazione specialistica o di non essere beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo Art. 20, punto A.1. In assenza di tali comunicazioni e dichiarazioni l'eventuale borsa di studio ed i servizi ad essa connessi saranno sospesi (v. art. 14, punto C).

5. STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2011/2012, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2011/2012, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con

riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2010/2011 nell'ateneo di provenienza e certificati da detto ateneo. Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

ART. 6 CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

a) Iscrizione alla laurea magistrale: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, possono chiedere, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un corso di laurea magistrale.

Tale norma si applica anche nei confronti degli studenti che ottengono la borsa di studio come iscritti al quarto anno convenzionale di un corso di laurea triennale e si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Tali studenti, infatti, possono chiedere, non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in una borsa annuale per il 4° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico cui risultano iscritti. Per ottenere tale conversione, dovranno produrre apposita certificazione dalla quale risulti che, dei crediti conseguiti nella laurea triennale, ne è stato convalidato un numero sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa nel nuovo corso di studi.

Anche gli studenti che, conseguita la laurea triennale si iscrivono a corsi singoli di transizione, in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012, possono chiedere la conversione borsa con le modalità sopraindicate; l'accoglimento di tale richiesta è subordinata all'iscrizione alla laurea magistrale nell'a.a. 2011/2012.

Qualora non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2011/2012 ottengono comunque la quota monetaria della borsa di studio come iscritti alla laurea triennale e sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato, corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 155,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo di indebita permanenza dopo il conseguimento della laurea triennale, e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato in tale periodo, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

Per gli studenti di cui trattasi che, pur non iscrivendosi alla laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012, intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2012/2013, si applica quanto previsto al successivo punto c).

Le disposizioni del presente punto si applicano anche agli studenti nominati vincitori di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012 da una delle tre sedi dell'Azienda che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono alla laurea magistrale in un Ateneo toscano diverso da quello presso cui la laurea triennale è stata conseguita.

La richiesta di conversione borsa e la relativa documentazione dovrà essere presentata presso la sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di nuova iscrizione.

b) Studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale entro il 31/12/2011 e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012

Gli studenti non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. 2011/2012, ove ritengano di conseguire la laurea triennale entro il 31/12/2011 e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012 possono chiedere, per tale anno accademico, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che

abbiano conseguiti almeno 150 crediti, validi per il corso di laurea cui risultavano iscritti nell'a.a. 2010/2011, entro il **10 agosto 2011**.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa** in attesa dell'iscrizione alla laurea magistrale, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente a coloro che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale entro il 31/12/2011 ovvero pur conseguendo la laurea triennale entro tale data, non si iscrivano alla laurea magistrale per l'a.a. 2011/2012, sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa prevista di € 155,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e a rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'Azienda il conseguimento della laurea, entro 15 giorni dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione alla laurea magistrale; in caso di mancata iscrizione devono informarne tempestivamente per iscritto l'Azienda.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2010/2011, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio".

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale nell'a.a. 2012/2013

Gli studenti vincitori di borsa di studio e/o di posto alloggio per l'a.a. 2011/2012 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea magistrale, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2012/2013, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio, per il periodo previsto, i servizi connessi alla borsa di studio.

Per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio, possono continuare a fruire del posto alloggio alla tariffa di € 155,00 mensili (v. art. 17).

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, entro 15 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta dalla quale risulti il proprio intendimento ad iscriversi per l'anno accademico 2012/2013 ad uno dei corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università della Toscana.

Qualora nell'anno accademico 2012/2013, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale attivato dalle Università della Toscana sono tenuti al pagamento dell'alloggio alla tariffa di € 155,00 mensili (v. Art. 17) per il periodo per il quale hanno fruito dello stesso dopo il conseguimento della laurea triennale, nonché al pagamento dei pasti consumati in tale periodo alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2011/2012 a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale, possono chiedere, per il medesimo anno accademico, la borsa di studio e/o il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati

anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2011/2012 sono tenuti a lasciare il posto alloggio eventualmente occupato corrispondendo all'Azienda la tariffa di € 155,00 mensili (v. art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per iscritto all'Azienda, l'iscrizione ovvero la mancata iscrizione ad un corso di laurea magistrale.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

1. Limiti degli indicatori della situazione economico - patrimoniale

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti disabili, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = € 17.000,00**
- **ISPEP = € 30.000,00**

2. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza del medesimo (di norma corrispondente al suo stato di famiglia anagrafico risultante agli atti del Comune di residenza) fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE, purché non in contrasto con quanto indicato nel punto 2.1.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di presentazione della domanda.

Lo studente che intende partecipare al concorso per l'attribuzione della borsa di studio, o un componente del suo nucleo familiare, deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei C.A.A.F. convenzionati con l'INPS, che si trovano dislocati su tutto il territorio nazionale, con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 2010 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed al patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31/12/2010.

Il C.A.A.F. rilascia al dichiarante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (**D.S.U.**) nonché l'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori (v. art. 2, punto E).

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) è dato dal rapporto seguente:

$$\boxed{\text{ISPE} = \text{ISP} / \text{Scala di equivalenza}}$$

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

Per gli studenti **detenuti** e per quelli appartenenti ad **ordini religiosi** il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEP e ISPEP è sempre composto dal solo studente.

Il nucleo familiare di riferimento dello **studente coniugato** corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

2.1 ISEE e ISPE Prestazione

Di norma i valori dell'ISEE e dell'ISPE coincidono con i valori dell'ISEE Prestazione (**ISEEP**) e dell'ISPE Prestazione (**ISPEP**) necessari per la valutazione delle condizioni economiche dello studente ai fini del concorso.

Tuttavia, nei casi sotto riportati, tale coincidenza viene meno ed è quindi l'Azienda che provvede a rideterminarli:

- 2.1.1 **fratelli e/o sorelle dello studente** con redditi conseguiti nel 2010 e/o patrimonio posseduto alla data del 31/12/2010. Tali redditi e/o tale patrimonio concorrono alla formazione dell'ISEEP e/o dell'ISPEP nella misura del 50%, mentre il CAAF li considera per intero, quindi lo studente deve inserire i dati suddetti nella procedura on line.
- 2.1.2 componenti del nucleo familiare dello studente con **redditi conseguiti all'estero** nel 2010 e/o patrimonio mobiliare e/o fabbricati posseduti all'estero alla data del 31/12/2010; tali redditi e/o patrimoni, pur concorrendo alla formazione dell'ISEEP e/o ISPEP, non sono, di norma, computati dal CAAF. In tal caso, lo studente deve allegare al modulo cartaceo di domanda apposita documentazione relativa a redditi e/o patrimoni all'estero (v. art. 8, punto A).
- 2.1.3 **lo studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori** è considerato **studente indipendente** qualora si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di uno dei suoi membri;
 - b) reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compreso il reddito assimilato al lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2010, non inferiore a € 6.500,00, con esclusione di quello erogato da componenti della famiglia di origine o da impresa a loro riconducibile.

Ai fini della definizione di studente indipendente si considerano componenti della famiglia di origine i genitori naturali o adottivi, i nonni, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali, gli zii nonché i coniugi di detti componenti.

Il nucleo familiare di riferimento dello studente indipendente corrisponde di norma al suo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa ISEE.

Qualora lo studente di cui trattasi non sia in possesso dei requisiti per essere studente indipendente è considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori. Lo studente deve presentare l'Attestazione ISEE e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (v. art. 12, punto C.2) relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori.

Tutti gli studenti devono presentare domanda di borsa di studio e/o posto alloggio riportando nella procedura della domanda on-line i dati contenuti nell'Attestazione ISEE (v. precedente punto 2.); di norma tali dati sono il valore dell'ISE, il valore del parametro "Scala di equivalenza", il valore dell'ISEE e il valore dell'ISP, fatto salvo per i casi riportati nel precedente punto 2.1.

Fanno eccezione gli studenti, stranieri o italiani, con redditi e/o patrimonio all'estero, per i quali le condizioni economiche sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8. Tali studenti devono sempre presentare il

modulo cartaceo della domanda, allegando la documentazione indicata in detto articolo.

ART. 8 STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento della borsa di studio e/o del posto alloggio gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della documentazione prescritta (v. art. 12 punto C.).

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare al modulo cartaceo della domanda:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti all'estero nel 2010 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2010, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2010, mentre i fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

Detta documentazione dovrà riportare:

- o la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- o i redditi lordi percepiti all'estero nel 2010 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2010, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I redditi e/o il patrimonio all'estero sono valutati come indicato al precedente punto A, ultimo comma.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2011

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale

certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

D) Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale "status" deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia; in quest'ultimo caso si applica quanto previsto all'Art. 2, punto B).

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e/o del posto alloggio, devono allegare al modulo cartaceo della domanda on line la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare anche i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

ART. 9 STUDENTI DISABILI

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Gli studenti di cui trattasi possono ottenere la borsa di studio e /o il posto alloggio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- b) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2011*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due anni;
- c) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti*: durata legale dei corsi più un anno;
- d) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui al punto a): un ulteriore semestre;
- studenti di cui ai punti b) e c): un ulteriore anno.

Per gli studenti di cui al punto d) la durata di concessione del posto alloggio coincide con la durata del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

B. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea devono possedere, alla data del 10 agosto 2011 (30 settembre 2011 **limitatamente** per gli iscritti al 2° anno convenzionale della laurea triennale e della laurea magistrale a ciclo unico nell'A.A. 2011/2012 nell'a.a. 2011/2012) i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2010/2011:

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	=	=	=
Laurea Magistrale	18	48	81	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

Casi specifici

Tabella 2 bis	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	=
Firenze – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	13	43	75	106	138	172	208
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	9	31	65	96	127	163	197

E' fatta eccezione a quanto sopra per gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2011/2012 a un corso di laurea delle facoltà di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Pisa per i quali il termine per il conseguimento del merito minimo sopraindicato è **prorogato al 30 settembre 2011**.

Eventuali proroghe inerenti altre facoltà saranno rese note entro **mercoledì 10 agosto 2011** tramite avviso pubblicato sul sito aziendale www.dsu.toscana.it. Le richieste di proroga dei termini per il conseguimento dei crediti, così come stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARDSU n. 44 del 22/07/2011, saranno accolte solo previa presentazione, da parte delle Facoltà, di apposita deliberazione del Consiglio di Facoltà o Provvedimento d'urgenza del Preside che attesti l'annullamento di appelli di esame o la cancellazione o la posticipazione al 2° semestre di almeno il 50% degli insegnamenti del 1° semestre. La richiesta di proroga da parte delle singole Facoltà deve pervenire all'ARDSU – Viale Gramsci, 36 – Firenze **entro le ore 13.00 del 29 luglio 2011**.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti disabili non si applica il Bonus.

Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento della sede di Firenze

- **Scienze della Formazione Primaria**

Gli studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2011 (30 settembre 2011)** per gli iscritti al 2° anno convenzionale, **limitatamente** all'a.a. 2011/2012) i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di annualità valide per tale corso di studio:

Tabella 1	Requisiti di merito					
Anno Convenzionale	2°	3°	4°	5°	6°	7°*
Numero annualità	1	3	7	11	14	16*

*Per la conferma del solo posto alloggio a titolo oneroso.

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del conseguimento del merito i corsi relativi a attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

- **Accademia di Belle Arti di Firenze**

Gli studenti devono aver superato, alla data del 10 agosto 2011 (30 settembre 2011 **per gli iscritti al 2° anno convenzionale, limitatamente** all'a.a. 2011/2012), gli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente meno uno con una media non inferiore a 22/30.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente disabile richiedente la borsa di studio e/o il posto alloggio, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

- **ISEEP = € 20.000,00**

- **ISPEP = € 31.000,00**

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti disabili è ricalcolato con la seguente formula:

$\frac{17.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{20.000,00}$
--

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio (v. art. 16, punto 1) è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Agli studenti disabili il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti disabili iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o corrispondenti), o di un corso di laurea V.O., non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20 punti A.6 e B.1.

Gli studenti disabili dovranno presentare l'autocertificazione relativa allo status di disabile di cui all'art. 12, punto C.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTI DETENUTI

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9 per gli studenti disabili, mentre i limiti degli indicatori ISEEP e ISPEP sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Per gli studenti detenuti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEP e ISPEP è sempre composto dal solo studente.

Gli studenti di cui trattasi sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o corrispondenti) o di un corso di laurea V.O., non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 20, punti A.6 e B.1.

Per quanto non previsto in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

In base a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, l'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana concede integrazioni della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- idonei nel concorso per borse di studio emanato dall'Azienda;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari relativi all'anno accademico 2011/2012;

L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo della borsa, con riferimento a soggiorni di studio all'estero della durata effettiva di almeno dieci mesi, è stabilito fino ad un massimo di € 1.900,00. Per soggiorni di studio di durata inferiore l'importo di cui sopra verrà ridotto pro-quota in ragione di € 160,00 mensili. Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare allo studente, a richiesta, un anticipo pari ad € 600,00.

La richiesta di erogazione dell'anticipo dovrà essere corredata da apposita certificazione attestante l'ammissione al programma di mobilità.

Gli importi suddetti saranno integrati, ricorrendone le condizioni, con la monetizzazione pro-quota del valore dei servizi per i periodi nei quali lo studente ne avrebbe usufruito gratuitamente in quanto idoneo alla borsa di studio e coincidenti con la partecipazione al programma di mobilità internazionale.

La monetizzazione dei servizi Mensa e/o Alloggio di cui sopra è esclusa qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio

Il periodo di svolgimento del programma di mobilità dovrà essere certificato dall'Università, non appena ultimato il soggiorno all'estero.

Si precisa che, in caso di mancata riscossione del contributo entro un anno dalla data in cui è stato messo in pagamento o, comunque, a seguito di espressa richiesta motivata, entro il 31 dicembre 2013, lo studente decadrà dal beneficio (vedi art. 20).

ART. 12 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini **perentori** di presentazione della domanda sono i seguenti:

15 settembre 2011	GENERALITÀ DEGLI STUDENTI
15 novembre 2011	DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, ivi compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico 2011/2012 soltanto dopo le date indicate, dopo aver superato test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, etc.).

Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2011/2012 al **2° anno convenzionale** di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, che possono conseguire il merito richiesto entro la data del **30 settembre 2011**, dovranno comunque presentare la domanda di borsa di studio e/o di posto alloggio entro il **15 settembre 2011**, indicando il numero di crediti conseguiti alla data di presentazione della stessa.

Qualora i crediti indicati nella domanda non siano sufficienti ad ottenere il beneficio, tali studenti devono presentare entro il 5 ottobre 2011, al Servizio Interventi Monetari della sede di riferimento dell'Azienda, le comunicazioni relative al numero di crediti eventualmente conseguiti dopo la presentazione della domanda, ma entro il termine del 30 settembre 2011.

B. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione della borsa di studio e/o l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata on-line sul sito www.dsu.toscana.it ed è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:

- **STUDENTI VINCITORI DI BORSA DI STUDIO NELL'A.A. 2010/2011**

Devono **trasmettere** la domanda esclusivamente via Web.

Fanno eccezione gli studenti, stranieri o italiani, con redditi e/o patrimoni all'estero, che devono sempre **presentare** il modulo cartaceo della domanda allegando la documentazione prescritta all'Art.8.

N.B. Gli studenti che partecipano al concorso trasmettendo la domanda esclusivamente via web, devono conservare il modulo di domanda compilato e la documentazione ISEE per 5 anni, periodo entro il quale l'Azienda può chiederne la presentazione.

- **ALTRI STUDENTI**

- devono **trasmettere** la domanda via Web e **stampare** il modulo di domanda, firmarlo e **presentarlo** con le modalità di seguito specificate allegando eventuali documenti espressamente prescritti (v. punto C. del presente articolo)

Se lo studente è minorenne, il modulo di domanda dovrà essere firmato dallo studente medesimo e controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci e, in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di identità dello studente e di colui che controfirma la domanda.

B1 . PRESENTAZIONE AGLI SPORTELLI

I moduli di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, possono essere presentati presso gli sportelli delle sedi di riferimento dell'Azienda.

SEDE DI FIRENZE

- **Servizio Interventi Monetari** - viale Gramsci, 36
- **Career Service**, presso Residenza Calamandrei - viale Morgagni, 51
- **Sportello Cisas/DSU** presso Residenza Caponnetto (Polo di Scienze Sociali - Novoli) - via Miele, 3

SEDE DI PISA

- **Sportello Unico ARDSU/Università**
Piazza dei Cavalieri,6 - Pisa
- **Segreterie decentrate**
 - Lucca** - Via degli Orti, 8
 - Livorno** - Via dei Pensieri, 56 - c/o Villa Letizia
 - Carrara** - Via Tenerani, 2
 - Massa** - Via Porta Fabbrica, 1 - c/o URP Comune di Massa
 - Sarzana** - Piazza Matteotti, 5 - c/o Informagiovani

Gli studenti della Scuola per Mediatori Linguistici (SSML), degli Istituti Musicali (IMML e IMBL), nonché dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca devono presentare quanto sopra specificato agli sportelli del Servizio Interventi Monetari dell'Azienda, in Piazza dei Cavalieri, 6 - Pisa;

Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara devono presentare quanto sopra specificato all'Ufficio DSU di Carrara, Via Verdi, n. 16.

SEDE DI SIENA

- **Sportello Servizi e Relazioni con gli Studenti**
Siena, Via Mascagni, 53
Arezzo, Via Laschi, 26
- **Sportello Unico ARDSU/Immatricolazioni Università**
Siena, Via Banchi di Sotto, 55
Arezzo, Via L. Cittadini
- **Sportello Unico ARDSU/Immatricolazioni Università per Stranieri**
Siena, Piazzale Rosselli 27/28 (zona Stazione)

Gli orari di apertura degli sportelli suddetti sono disponibili sul sito web aziendale www.dsu.toscana.it o sui siti dei rispettivi Atenei.

B2. INVIO PER POSTA RACCOMANDATA

I moduli di domanda, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido e la documentazione eventualmente prescritta, possono essere inviati anche per posta, purché tramite raccomandata, a:

SEDE DI FIRENZE
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Viale Gramsci, 36 - 50132 FIRENZE

• **SEDE DI PISA**

- per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
Università di Pisa –Immatricolazioni con benefici DSU
Casella Postale 234 - 56100 Pisa Centrale
- per tutti gli altri studenti:
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Piazza Cavalieri, 6 - 56126 PISA

• **SEDE DI SIENA**

ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 SIENA

Nel caso di invio tramite posta Raccomandata farà fede il timbro postale di partenza.

N.B. Qualora si utilizzi un qualsiasi altro metodo di invio (posta prioritaria, posta celere, etc.) la data di presentazione corrisponderà a quella di arrivo ai suddetti indirizzi.

B.3 INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

I moduli di domanda, con allegata la documentazione eventualmente prescritta, possono essere inviati anche alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata:

dsutoscana@postacert.toscana.it

C. DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA

Al verificarsi delle **situazioni particolari** sotto indicate, gli studenti sono tenuti a **presentare** la seguente documentazione:

c.1. Presenza di redditi e/o patrimoni all'estero

- Studenti stranieri extra Unione Europea e studenti italiani residenti in tali Paesi: *documentazione indicata all'art.8 punto B).*
- Studenti stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e studenti italiani residenti all'estero, in uno dei Paesi dell'Unione Europea: *dichiarazione indicata all'art.8 punto A).*
- Studenti italiani residenti in Italia, con redditi e/o patrimonio all'estero: *dichiarazione indicata all'art.8 punto A).*

Tali studenti sono sempre tenuti a **presentare** il modulo cartaceo della domanda.

c.2. Studente non coniugato con stato di famiglia diverso da quello dei genitori, non in possesso dei requisiti per essere considerato studente indipendente (v. art. 7, punto 2.1.3):

- **Attestazione ISEE** completa del foglio relativo alle **Modalità di calcolo degli Indicatori e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)** rilasciate dal CAAF relativa al proprio nucleo familiare e a quello dei suoi genitori.

C.3 Studenti disabili

Gli studenti disabili (v. art. 9), non vincitori di borsa di studio per l'a. a. 2010/2011, sono tenuti ad allegare al modulo di domanda un'autocertificazione attestante il riconoscimento dell'handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/92, nel caso in cui lo studente sia portatore di handicap o il grado di invalidità, qualora lo studente abbia un'invalidità pari o superiore al 66%; nell'autocertificazione suddetta dovrà essere specificato l'A.S.L. o altro ente che ha riconosciuto l'handicap e/o l'invalidità nonché la localizzazione dello stesso. In luogo della predetta autocertificazione potrà essere prodotta copia fotostatica del documento in cui sia riconosciuto l'handicap ovvero l'invalidità dello studente.

Lo studente potrà presentare qualsiasi altro documento ritenga utile, ivi incluse le autocertificazioni previste all'art. 2, punto B.

N.B. L'Azienda si riserva di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato la domanda secondo quanto indicato ai precedenti punti A e B.

Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta.

ART. 13 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2011/2012 deriva dall'ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana.

L' Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2010/2011.

ART. 14 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2010/2011 e non decaduti dal beneficio e dai Servizi allo stesso connessi.

Sono inoltre considerate **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa per l'a.a. 2010/2011, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea

triennale, partecipano al concorso borsa per l'a.a. 2011/2012 come iscritti a un corso di laurea magistrale.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti risultati vincitori per l'a.a. 2010/2011 nel concorso borsa espletato da una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori per l'a.a. 2011/2012.

Le graduatorie sono definite sulla base delle seguenti priorità e modalità.

1. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

- 1.1 Agli studenti **conferme borsa** la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.
- 1.2 Agli altri studenti la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.
Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico o laurea v.o. è prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

- 2.1 Agli studenti **conferme borsa**, per i quali è stata costituita apposita riserva di fondi, la borsa di studio viene attribuita in base all'ordine in cui si susseguono in una graduatoria formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente.
- 2.2 Agli altri studenti la borsa viene eventualmente attribuita secondo l'ordine in cui si susseguono in una seconda graduatoria formulata con i medesimi criteri.

Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie di cui al punto 1, in caso di parità, la borsa di studio viene attribuita secondo l'ordine decrescente di un punteggio di graduatoria PG, assegnato ad ogni studente, che è funzione del merito conseguito. Il punteggio PG è determinato nel seguente modo:

$$PG = 1000 * PM$$

dove PM è il punteggio di merito.

PM è determinato nel seguente modo:

$$PM = \frac{(\text{Valore di merito dello studente} - \text{Soglia minima di merito})}{(\text{Soglia massima di merito} - \text{Soglia minima di merito})}$$

Anno convenzionale	Tipo laurea	Soglia massima	Soglia minima	Valore merito studente
1	Triennale e magistrale ciclo unico, corsi del vecchio ordinamento	Voto massimo conseguibile del diploma di maturità	Voto minimo conseguibile del diploma di maturità	Voto di diploma di maturità
Anni successivi	Tutti i corsi	crediti massimi conseguibili riferiti all'anno convenzionale	crediti minimi richiesti, al netto del bonus, riferiti all'anno convenzionale	crediti conseguiti entro i termini indicati all'art. 5

In caso di un'ulteriore parità, verrà data la precedenza al più giovane di età.

In caso di eccedenza di fondi rispetto a quelli necessari per gli studenti inseriti nella graduatoria 1, si procederà ad utilizzare tale eccedenza per l'erogazione di ulteriori borse di studio agli studenti idonei non vincitori della graduatoria 2.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportate all'art. 17 a cui si rimanda.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione-economico patrimoniale;
4. studenti di cui all'art. 6, punto b e d.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati ai punti 1, 2 e 3, la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria dei vincitori.

Tali studenti, ove ritengano che il motivo di tale sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda richiesta scritta, debitamente motivata, di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e corrispondere all'Azienda la tariffa di € 155,00 mensili (v. art. 17) per il periodo di indebita permanenza, e rimborsare il valore monetario di ogni pasto consumato, alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Agli studenti di cui al punto 4 si applica quanto previsto all'art. 6.

D. STUDENTI DEBITORI

Lo studente vincitore di borsa di studio e/o posto alloggio per l'a.a. 2011/2012 che si trovi in una situazione debitoria nei confronti dell'Azienda, è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive.

Qualora, nel termine suddetto, non intervenga la regolarizzazione della posizione debitoria, fermo restando l'obbligo della restituzione di quanto già dovuto all'Azienda, lo studente decade dai benefici ottenuti per l'a.a. 2011/2012 ed è tenuto a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti (v. art. 20, punto A.5).

ART. 15

ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

L'esito del concorso per la concessione di borse di studio e per l'assegnazione di posti alloggio sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante l'affissione di graduatorie alle bacheche e la pubblicazione sul sito www.dsu.toscana.it.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 15 ottobre 2011

Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere presentata all'Azienda Regionale per il D.S.U., entro **il 25 ottobre 2011**.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 30 novembre 2011

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Le date di cui sopra si riferiscono a tutti i partecipanti al concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi, per i quali è previsto un termine posticipato per la presentazione della domanda.

Le graduatorie relative agli iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione saranno pubblicate entro: graduatoria provvisoria - **15 dicembre 2011**
graduatoria definitiva - **15 gennaio 2012**

Nessuna comunicazione sarà comunque inviata per posta.

ART. 16 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive e alla provenienza geografica dello studente; tale importo è composto dalla quota monetaria della borsa di studio e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi ad essa connessi; gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

L'ammontare della quota monetaria della borsa di studio e i servizi ad essa connessi sono i seguenti:

ISEEP	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 8.666,66	€ 1.050 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.790 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.350 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 8.666,67 a € 10.833,33	€ 980 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.480 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 980 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 10.833,34 a € 17.000,00	€ 920 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.260 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 600 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€ 850	€ 850	€ 1.600
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 1.860

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 17.

L'importo della quota monetaria della borsa di studio può essere integrato soltanto nei seguenti casi:

- studenti borsisti disabili (v. art. 9);
- studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale per l'a.a. 2011/2012 (v. art. 11).

Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 6, i vincitori di borsa di studio che conseguono la laurea triennale, la laurea magistrale a ciclo unico, la laurea magistrale, la laurea vecchio ordinamento, la specializzazione o il dottorato mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre **decadono dai servizi** (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto), ad essa connessi.

Tali studenti devono pertanto, entro **10 giorni**, comunicare all'Azienda il **conseguimento del titolo**.

2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio e quelli che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione del beneficio per l'a.a. 2011/2012 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 98,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'art.20, punto A.6, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'art. 20, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Pisa e ammessi alla Scuola Normale Superiore o alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto, per un periodo di 12 o 6 mesi (a seconda che risultino vincitori di borsa annuale o semestrale), a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

- vincitori di borsa annuale: dal 16.10.2011 al 15.10.2012;
- vincitori di borsa semestrale: dal 16.10.2011 al 15.04.2012;
- dottorandi e specializzandi: dal 1.01.2012 al 31.12.2012

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura delle Mense Universitarie o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda, salvo il caso in cui la mancata consumazione derivi dalla partecipazione a programmi di mobilità internazionale o dalla partecipazione a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscano la fruizione del servizio.

In tali casi, a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato a ciascuno degli studenti interessati un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Mensa.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli studenti **fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'art. 20, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio, anche nei periodi di chiusura delle Residenze Universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti (v. Art. 17, punto 3) o dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- studenti disabili di cui all'Art. 9;
- studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un Comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda;
- studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale o a tirocini formativi e di orientamento che di fatto impediscono la fruizione del servizio (v. Art. 11).

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio e di erogazione del contributo affitto sono riportate nel seguente Art. 17.

5 STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio, per esaurimento di fondi sono ammessi a fruire a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio con le seguenti modalità:

- servizio mensa: il beneficio avrà la durata di 6 o 12 mesi a seconda che abbiano concorso per la borsa semestrale o per quella annuale. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede;.
- servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 17.

ART. 17 SERVIZIO ALLOGGIO

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali ed economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studenti fuori sede** (v. art. 2, punto B).

L'Azienda mette a concorso nelle Sedi territoriali i posti alloggio disponibili nelle sue strutture abitative:

- per la sede di **FIRENZE**: n. 1.333
- per la sede di **PISA**: n. 1.554, di cui n. 31 nella sede di Carrara (assegnati prioritariamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti).
- per la sede di **SIENA**: n. 1.145, di cui n. 26 nella sede di Arezzo.

Tali numeri sono suscettibili di variazioni.

I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando, ovviamente, il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti conferme del posto alloggio.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 3 del presente articolo).

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sottoindicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie e pasquali stabiliti dalle sedi territoriali:

- vincitori di borsa annuale: dal 16/10/2011 al 15/10/2012, **a titolo gratuito**;
- vincitori di borsa semestrale:
 - dal 16/10/2011 al 15/04/2012, **a titolo gratuito**;
 - dal 16/04/2012 al 15/10/2012, **a titolo oneroso** (€ 155,00 mensili);
- dottorandi e specializzandi: dall' 1/01/2012 al 31/12/2012, **a titolo gratuito**.

Per la sede di Siena i periodi di chiusura delle residenze, sono i seguenti:

- vacanze natalizie dal 23.12.2011 al 06.01.2012
- vacanze pasquali dal 05.04.2012 al 10.04.2012
- vacanze estive: mese di agosto.

Nei periodi di chiusura le strutture del servizio residenze sono a disposizione dell'Azienda per i propri fini istituzionali.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per iscritto all'Azienda, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Nei periodi di chiusura l'Azienda potrà valutare eventuali richieste di permanenza, a titolo oneroso (€ 155,00), da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste verranno accolte, compatibilmente con le disponibilità, ed il posto letto concesso potrà essere in una residenza anche diversa da quella occupata abitualmente

Per la sede di Siena le richieste potranno essere accolte limitatamente alla frequenza di tirocini obbligatori o per la preparazione della tesi di laurea.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

L'Azienda riserva:

- agli immatricolati ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento
 - Sede di Firenze:
 - n. 80 posti alloggio: 50 destinati agli studenti di nazionalità italiana e 30 a studenti di nazionalità straniera
 - Sede di Pisa:
 - n. 130 posti alloggio (di cui n. 4 agli iscritti all'Accademia Belle Arti di Carrara):. 100 destinati agli studenti di nazionalità italiana e 30 a studenti di nazionalità straniera.
 - Sede di Siena:
 - n. 150 posti alloggio (di cui 5 agli iscritti sede di Arezzo): 110 destinati a studenti di nazionalità italiana e 40 a studenti di nazionalità straniera;
- *agli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione:*
 - Sedi di Firenze e di Siena:
 - i posti necessari per gli studenti che confermano il posto alloggio ottenuto nell'anno accademico 2010/2011;
 - Sede di Pisa:
 - n. 15 posti alloggio, ovvero, se superiore, il numero di posti necessari per coloro che confermano il posto alloggio ottenuto nell'anno accademico 2010/2011.
- il numero di posti alloggio necessario per gli studenti che hanno ottenuto l'effettiva assegnazione del posto alloggio nell'a.a. 2010/2011 come iscritti ad un corso di laurea triennale, che hanno dismesso l'alloggio a seguito del conseguimento del titolo e che risultano vincitori di borsa di studio e di posto alloggio come iscritti ad un corso di laurea magistrale. Tali posti saranno assegnati agli studenti che, trovandosi nella situazione sopraindicata, presentano apposita richiesta.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti che, vincitori di posto alloggio 2010/2011, hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e non sono decaduti dal beneficio ovvero sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale, ma sono rimasti nel posto alloggio avendone titolo

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. 2010/2011 l'effettiva assegnazione di un posto da una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2011/2012.

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. art. 12).

Agli studenti disabili il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti.

Le predette due graduatorie saranno formulate sulla base dei seguenti criteri di precedenza:

A. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

- A.1 Studenti **conferme alloggio** appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- vincitori di borsa di studio 2011/2012;
 - studenti non vincitori di borsa di studio 2011/2012, in possesso dei requisiti necessari per mantenere il posto alloggio a titolo oneroso;
 - studenti disabili non vincitori di borsa di studio 2011/2012 (art. 9).
- A.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2011/2012 non appartenenti al gruppo A.1;
- A.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa 2011/2012;
- A.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito dei gruppi A.1, A.3 e A.4 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

Nell'ambito del gruppo A.2 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale. All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

- B.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio 2011/2012;
- B.2 Studenti vincitori di borsa di studio 2011/2012 **non conferme alloggio**;
- B.3 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso 2011/2012;
- B.4 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito di ciascun gruppo (B.1, B.2, B.3 e B.4) gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

In caso di ulteriore parità tra gli studenti nell'ambito delle suddette graduatorie è data precedenza al più giovane di età.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio, con esclusione degli studenti che già risultano alloggiati, saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio, secondo le disponibilità di volta in volta rilevate, *mediante avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.dsu.toscana.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta; la convocazione mediante pubblicazione dell'avviso vale a tutti gli effetti come notifica.*

I posti saranno assegnati seguendo l'ordine della graduatoria con priorità agli studenti immatricolati per i quali è costituita una riserva di posti.

Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nell'avviso di convocazione saranno considerati decaduti dal beneficio.

Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle residenze gli studenti sono tenuti a:

- presentare un valido documento di riconoscimento.
- presentare una fotografia formato tessera;
- gli studenti stranieri dovranno presentare inoltre la fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno.
- pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 128,00.

Decade dal beneficio dell'alloggio lo studente che:

- rinuncerà al posto alloggio assegnato;
- non si presenterà nei termini indicati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito www.dsu.toscana.it.

2.2.1 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, oppure agli studenti occupanti il posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, si applica la tariffa mensile di € 155,00. Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili.

Nel caso in cui l'interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio, a decorrere dal primo mese di morosità (vedi art. 20 punto A.7).

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell'Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un importo (*contributo affitto*), pari a € 1.860,00 annui per i vincitori di borsa annuale (€ 930,00 per i vincitori di borsa semestrale), che sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione (v. art. 16, punto 4).

Gli studenti disabili di cui all'Art. 9 e gli studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un Comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda beneficiano, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

Si ricorda che, nel caso di studenti vincitori di borsa semestrale, l'alloggio a titolo gratuito o il contributo affitto sono concessi al massimo fino al 15 aprile 2012.

La concessione dell'eventuale contributo affitto è subordinata alla presentazione, **entro e non oltre il 15 dicembre 2011**, di apposita richiesta, con allegata copia di regolare contratto di affitto intestato al richiedente, della durata di almeno 10 mesi.

Gli studenti che alloggino a titolo oneroso in assenza di regolare contratto, ma che abbiano presentato istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti "al nero" possono richiedere il contributo presentando copia della suddetta istanza o dichiarazione sostitutiva attestante la stessa.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto entro il 31 gennaio 2012, secondo le modalità sopra specificate.

Il contributo affitto sarà erogato con cadenza trimestrale.

In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2013, si applica la decadenza di cui all'Art. 20, punto A.4.

Gli studenti per i quali l'indisponibilità del posto si dovesse protrarre per l'intero periodo di concessione saranno considerati "assegnazioni alloggio" e non "conferme", ai fini dell'eventuale partecipazione al concorso alloggio 2012/2013.

ART. 18
POSTI ALLOGGIO RISERVATI A STUDENTI
IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO O DISABILI

1. STUDENTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

L'Azienda riserva per ciascuna Sede almeno 10 posti alloggio gratuiti a titolo di contributo straordinario, a studenti universitari "fuori sede", vincitori di borsa di studio e posto alloggio nell'a.a. 2010/2011 ed effettivi assegnatari dello stesso, in possesso dei requisiti economici indicati all'Art. 7 e che, essendosi trovati in particolari situazioni di disagio a causa di gravi eventi verificatisi nel proprio nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto ecc.), non abbiano potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando. Gli eventi suddetti, adeguatamente documentati, devono essersi verificati nei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

La concessione del posto alloggio gratuito, a titolo di contributo straordinario, ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, è incompatibile con altre provvidenze concesse dall'Azienda o da altre istituzioni italiane o straniere per l'a.a. 2011/2012, è concesso limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e per non più di una volta nell'intero periodo di permanenza all'Università.

Gli studenti richiedenti dovranno aver conseguito almeno n.5 crediti nel periodo 10 agosto 2010 - 10 agosto 2011.

Nella domanda lo studente dovrà specificare la particolare e grave situazione di disagio in cui si trova e allegare la documentazione utile ad attestarla (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione).

2. STUDENTI DISABILI

L'Azienda riserva ciascuna sede almeno 5 posti alloggio gratuiti a titolo di contributo, a studenti universitari disabili di cui all'Art. 9, "fuori sede", vincitori di borsa di studio e posto alloggio nell'a.a. 2010/2011 ed effettivi assegnatari dello stesso, in possesso dei requisiti economici indicati all'Art.9, che non hanno potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando.

Gli studenti richiedenti dovranno aver conseguito almeno n.5 crediti nel periodo 10 agosto 2010 - 10 agosto 2011.

Il posto alloggio è assegnato in relazione al numero dei posti disponibili, tenendo conto dell'idoneità dei posti alloggio a disposizione in rapporto al tipo di disabilità dello studente.

3. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

Le domande intese ad ottenere il beneficio, redatte su apposito modulo, devono essere presentate, o inviate tramite Raccomandata al Servizio Interventi Monetari:

- sede di **FIRENZE**: Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
- sede di **PISA**: Piazza dei Cavalieri, 6 - 56126 Pisa
- sede di **SIENA**: Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 Siena

entro e non oltre il 15 settembre 2011.

Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica con la relativa Attestazione ISEE ed ogni eventuale ulteriore documentazione prevista in casi particolari (v. Art. 7, punto 2 del bando) ove non già agli atti dell'Azienda.

L'esito della richiesta sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

Qualora una parte dei posti alloggio di cui trattasi non vengano assegnati, gli studenti interessati potranno presentare apposita richiesta con le stesse modalità di cui sopra entro il 30 novembre 2011.



4. DURATA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti di cui ai punti 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti, il posto alloggio è concesso dal 16/10/2011 al 15/10/2012, con esclusione, di norma, dei periodi di chiusura delle strutture abitative dell'Azienda: vacanze natalizie e pasquali e mese di agosto.

ART. 19 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento

- il 60%, entro il mese di dicembre 2011;
- il restante 40% viene erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto 2012, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti o di annualità, validi per il corso di studio cui risultano iscritti nell'anno accademico 2011/2012:

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale	n. 20 crediti
Laurea Magistrale a ciclo unico	n. 20 crediti
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	n. 16 crediti
Firenze – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	n. 18 crediti
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	n. 13 crediti
Firenze – Laurea V.O. Scienze della Formazione Primaria	n. 2 annualità
Firenze – Corsi V.O. Accademia di Belle Arti	Tutti gli esami fondamentali del 1°anno con una votazione media non inferiore a 25/30

Per ottenere il pagamento del saldo, pari al 40% della quota monetaria della borsa di studio, gli studenti di cui trattasi devono pertanto comunicare all'Azienda, tramite la presentazione di certificazione o dichiarazione sostitutiva, il conseguimento del merito sopraindicato.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di presentazione dell'autocertificazione suddetta.

Presentazione dell'autocertificazione	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2012	Entro il 30 giugno 2012
Entro il 10 agosto 2012*	Entro il 31 ottobre 2012

* L'autocertificazione è resa anche mediante la presentazione di domanda di borsa di studio per l'a.a. 2012/2013.

Gli studenti che entro il 10 agosto 2012, non riescono a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2012**, decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2011;
- il restante 50% entro il mese di giugno 2012.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

L'Azienda provvede a dare comunicazione degli esatti tempi in cui le singole rate sono esigibili, tramite avvisi affissi alle bacheche e la pubblicazione nel sito www.dsu.toscana.it.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento presso tutti gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo (Tesoriere dell'Azienda) fatta eccezione per quelle destinate agli studenti che abbiano richiesto o richiedano, in tempo utile, una diversa modalità di pagamento, da individuare tra le seguenti:

- con bonifico in un conto corrente bancario o postale intestato allo studente beneficiario;
- con accredito su carta prepagata.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio, che non provvedano alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il 31 dicembre 2013, decadono dal beneficio.

ART. 20

CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio e/o al posto alloggio decade:

A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, etc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
- per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;

A.2 qualora lo studente presenti, al fine di fruire della borsa di studio, dichiarazioni non veritiere (proprie o dei propri congiunti);

A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;

A.4 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2013 (v. art. 19 e art. 17 punto 3);

A.5 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. art. 14, punto D);

A.6 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2011/2012 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento non riesca a conseguire i requisiti di merito indicati al punto 1.A.1 dell'Art. 5. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di

studio, pari al 40% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2012**, la decadenza dei servizi connessi alla borsa stessa. Tale norma non si applica né agli studenti disabili, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9 e 10.

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

- A.7 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. art. 17, punto 2.2.1);
- A.8 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 13 della Legge 390/91 non costituisce causa di incompatibilità);
- A.9 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;
- A.10 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;
- A.11 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- A.12 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;
- A.13 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio che non provvedano a riconsegnare il posto entro dieci giorni dalla notifica della richiesta di rilascio o dal verificarsi del motivo di decadenza sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di € 26,00.

B. REVOCA

La borsa di studio è revocata:

- B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2011/2012, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea vecchio ordinamento che, entro il **30 novembre 2012**, non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati al punto 1.A.2 dell'Art. 5.

Tali studenti sono tenuti a produrre all'Azienda, entro il **31 dicembre 2012**, apposita **autocertificazione di merito** con l'indicazione dei crediti (o annualità) conseguiti entro il 30 novembre 2012 ovvero con l'indicazione del mancato conseguimento del merito richiesto.

Ferma restando la revoca del beneficio agli studenti che per qualsiasi motivo non risulteranno in possesso del merito previsto, anche la mancata presentazione della suddetta autocertificazione può comportare l'avvio di procedimento di revoca del beneficio.

La revoca di cui al presente punto, non si applica né agli studenti disabili né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9 e 10.

- B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2012, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio;
- alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;

- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del contributo affitto, (v. art. 17);

B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati al punto A.1, A.2, A.3 e A.5 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3 gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 21

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

alloggio: € 155,00 per ogni mese di assegnazione. Le frazioni di mese sono computate applicando la tariffa giornaliera;

mensa: per ogni pasto consumato, importo corrispondente alla tariffa applicata alla generalità degli studenti.

ART. 21 ACCERTAMENTI DELL'AZIENDA SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del "Regolamento per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici non destinati alla generalità degli studenti", approvato dal CdA dell'Azienda con Deliberazione n. 30 del 30/06/2011, l'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti in base agli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti di merito;
- verifica i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati del Ministero delle Finanze;
- controlla, collegandosi alla base dati dell'INPS, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e le attestazioni ISEE;
- può richiedere agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente con le risultanze dei registri da questi custoditi;
- può richiedere allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- può richiedere alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi.

I controlli di veridicità sulla condizione economica interessano almeno il 25% degli idonei al concorso.

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento è individuato mediante apposito atto.

L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.dsu.toscana.it.

La comunicazione personale allo studente in ordine all'esito dell'accertamento è inoltrata a mezzo Raccomandata solo in caso di decadenza o di revoca del beneficio.

In caso di accertate dichiarazioni mendaci, oltre a decadere dal beneficio (v. art. 20) lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi ed è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al doppio delle somme percepite in termini di erogazioni monetarie e di valorizzazione dei servizi gratuiti indebitamente usufruiti, fatta salva in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

ART. 22
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

I dati richiesti nella domanda dei benefici, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggio di cui alla normativa vigente, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono limitati all'autocertificazione dello stato di disabile o di invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio;
- le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati necessari alla formulazione delle graduatorie del concorso sono pubblici; i dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Firenze, - Viale Gramsci, 36.

Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 è il Direttore dell'Azienda con sede per la funzione in Firenze - Viale Gramsci 36.

ART. 23
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per la redazione dei bandi finalizzati all'erogazione di servizi agli studenti universitari a.a. 2011/2012" approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Deliberazione n. 600 del 18 luglio 2011.

Firenze, 26 luglio 2011

IL DIRETTORE
(Enrico Maria Peruzzi)